



ORIGINALE
N. 20 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE' **Provincia di Treviso**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

Imposta Municipale Propria – anno 2013.
Conferma delle aliquote e delle detrazioni.

L'anno DUEMILATREDICI (2013), addì VENTIQUATTRO (24) del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 17 giugno 2013, prot. n. 3263 é stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
<i>SUSANA Andrea Sebastiano</i>	<i>Sindaco</i>	<i>1</i>	
<i>BENEDET Lorena</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>2</i>	
<i>DE MARTIN Valter</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>3</i>	
<i>RIZZOTTO Giovannimaria</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>4</i>	
<i>PEZZUTTO Giulia</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>5</i>	
<i>LESSI Simone</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>6</i>	
<i>ROSALEN Andrea</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>7</i>	
<i>PESCAROLLO Antonio</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>8</i>	
<i>MORAS Danilo</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>9</i>	
<i>DE MARCHI Diego</i>	<i>Consigliere comunale</i>	<i>10</i>	
<i>Totale</i>		<i>10</i>	

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. OTTO dell'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. n. 20 del 24 giugno 2013.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – anno 2013. Conferma delle aliquote e delle detrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 01.01.2012 in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria;
- la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. 13 sopra richiamato oltre che negli artt. 8 e 9 del D.lgs. n° 23/2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale*" e nelle norme del D.Lgs. n° 504/1992 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;
- la legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina originaria dell'imu eliminando la riserva statale di cui al comma 11 dell'art. 13 sopra richiamato e stabilendo che debba essere attribuito allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Come chiarito dal Dipartimento delle Finanze, è devoluto allo Stato anche il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale se classificati nel gruppo catastale D, prima riservato al Comune, calcolato con l'applicazione dell'aliquota dello 0,2%;
- ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. n° 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il presupposto d'imposta dell'imu è, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i nuovi coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n° 201/2011. Dal 01.01.2013 il moltiplicatore per i fabbricati D passa da 60 a 65;
- l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 per cento;
- ex lege è stabilita un'aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra descritta è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- l'aliquota ridotta per la abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, pertanto il coniuge assegnatario, ai soli fini IMU, diviene unico soggetto d'imposta;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si applica la sola detrazione d'imposta ma non l'aliquota ridotta per l'abitazione principale;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

CONSIDERATO che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà regolamentare dell'Ente sono le seguenti:

- A) – in relazione alle aliquote e fatte salve, anche in questo caso, ulteriori modifiche:
- aliquota ordinaria: l'Ente locale può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota base pari allo 0,76 per cento fino a 0,3 punti percentuali. Quindi l'aliquota ordinaria si può abbassare sino allo 0,46 o si può innalzare sino allo 1,06 per cento;
 - aliquota dei fabbricati rurali strumentali: l'aliquota fissata ex lege allo 0,2 % può essere ridotta dall'Ente fino allo 0,1%;
 - i Comuni possono ridurre l'aliquota ordinaria base sino allo 0,4% in relazione ai seguenti immobili :
 - immobili non produttivi di reddito fondiario;
 - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - immobili locati.

In realtà, l'innovazione operata dalla legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012 già richiamata, consistente nella devoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati D calcolato ad aliquota dello 0,76% rende di fatto inapplicabile, quantomeno per gli immobili di questo gruppo catastale, la possibilità di riduzione dell'aliquota;

- a norma dell'art. 56 del D.l. n° 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012, i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- abitazione principale: il Comune può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota prevista per l'abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 percentuali. Quindi la suddetta aliquota può essere diminuita fino allo 0,2% e aumentata fino allo 0,6%;

- B) – in relazione alle detrazioni:

La detrazione base, fissata in € 200, può essere elevata sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare la misura dell'aliquota degli immobili tenuti a disposizione;

- C) - in relazione alle assimilazioni all'abitazione principale:

il Comune può, con propria deliberazione regolamentare, stabilire che l'assimilazione e quindi l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale si applichino anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

permanente purché non locata nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

D) – in relazione alla potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. n° 446/1997 che attribuiva una serie di opzioni in materia di i.c.i., è stata abrogata, tra le altre, la seguente disposizione:

- la lett. e) che consentiva ai Comuni di considerare abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela. In base a questa disposizione il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI all'art. 8 prevedeva il riconoscimento della predetta agevolazione ai parenti in linea retta di primo grado. Ora questo beneficio non può più essere previsto né concesso ai soggetti passivi d'imposta;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato in data odierna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22 aprile 2013 avente ad oggetto "Approvazione della bozza di bilancio annuale 2013, della Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e del Bilancio pluriennale 2013-2015" che prevede per il rispetto degli equilibri previsti dall'art.162 del Tuel 267/2000 una entrata di competenza comunale dell'IMU per il 2013 pari ad € 125.000,00;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 12 del 7 maggio 2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

- ✓ 0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, per la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate;
- ✓ 0,76% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze, per i terreni agricoli e le aree edificabili, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
- ✓ 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- ✓ maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale fino a un massimo di € 400,00;

RILEVATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il gettito imu ipotizzato per il 2013 potrà subire scostamenti anche rilevanti in quanto l'assetto attualmente delineato dell'imposta potrebbe subire modifiche per effetto di novità normative che dovessero essere approvate in futuro;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 2 aprile 2012 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile dell'IMU nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, Rossit rag. Antonella;

RICHIAMATI, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberati con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008;

VISTI

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ;
- l'art. 1 comma 381 della legge n° 228/2012 legge di stabilità 2013 che ha prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
- l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione . Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”;

RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

DATO ATTO che si è convenuto di unificare la discussione di tutti i punti che hanno esplicito collegamento con il bilancio trattandosi di adempimenti obbligatori ad esso legati,

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-2015;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli 7 - astenuti 3 (Pescarollo, De Marchi, Moras)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti per l'anno 2012:
 - ✓ 0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze, per la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate;
 - ✓ 0,76% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze, per i terreni agricoli e le aree edificabili, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
 - ✓ 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ✓ detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
 - ✓ maggiorazione della detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale fino a un massimo di € 400,00;
2. di richiamare, sulla base dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ai fini della determinazione di valori indicativi, i valori per le aree edificabili deliberate con delibera della Giunta Comunale n. 8 dell'11 febbraio 2008 ;
3. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per l'IMU 2013 ammonta ad € 125.000,00;
4. di dare atto che il gettito imu ipotizzato per il 2013 potrà subire scostamenti anche rilevanti in quanto l'assetto attualmente delineato dell'imposta potrebbe subire modifiche per effetto di novità normative che dovessero essere approvate in futuro;

5. di dare atto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate.

Inoltre, con separata votazione, con voti DIECI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai DIECI consiglieri presenti e votanti,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – anno 2013. Conferma delle aliquote e delle detrazioni.

Parere tecnico: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 22/4/2013

Il Responsabile: Antonioello Port

Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____
oggetto: _____
importo: _____

Parere contabile: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 22/4/2013

Il Responsabile: Antonioello Port

Provvedimento:


Consiglio com.le n. 20 del 24/6/2013 ore 2000 assenti _____

altra decisione: _____


(A)

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto dalle seguenti persone.

IL PRESIDENTE


(Andrea Sebastiano Susana)

IL SEGRETARIO COMUNALE


(Fabio Olivi)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

N. 256 r. p.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna, e la stessa è, comunicata in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on line.

Portobuffolè, li 29 GIU. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO


(Claudio Chiara)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 10 GIU. 2013, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 29 GIU. 2013

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA


(Antonella Rossi)